



COMUNE DI SANT'ANGELO del PESCO

(Provincia di Isernia)

P.zza dei Caduti, n. 1 – 86080 SANT'ANGELO del PESCO tel. 0865/948131 fax 0865/948267

sito: www.comune.santangelodelpesco.is.it email: info@comune.santangelodelpesco.is.it

PEC: santangelodelpesco@pec.it - P.I. 00069960946 - C.F. 80000030942

UFFICIO TECNICO

Determinazione nr. 42 del 20.06.2022

OGGETTO: Delibera G.C. nr. 21 del 06.05.2022. Intervento di bonifica della copertura della rimessa comunale sita in Corso Umberto I° 74.

Procedura di affidamento dei lavori mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, c. 2, lett. a) della legge nr. 120 del 11.09.2020 di conversione del Decreto semplificazioni nr. 76 del 16.07.2020, come sostituita dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), della legge nr. 108 del 29.07.2021.

Determina a contrarre ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e s.m. e affidamento lavori.

CIG: Z91365EF89.-

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

RICHIAMATO il decreto del Sindaco del Comune di Sant'Angelo del Pesco nr. 17 del 22.09.2020, con il quale il geom. Carmine Di Giulio, è stato nominato Responsabile dell'Area Tecnica-Manutentiva-Tributi e vigilanza del Comune di Sant'Angelo del Pesco (IS), con decorrenza dal 22.09.2020 e fino a revoca dello stesso, con proroga automatica per 45 giorni e comunque fino al conferimento di nuovo incarico a seguito della cessazione del mandato del Sindaco, ai sensi dell'art. 4, c. 8, del regolamento approvato con G.C. nr. 68/2020);

VISTA la seguente proposta di determinazione:

RICHIAMATA:

- la deliberazione della G.C. nr. 21 del 06.05.2022 con la quale sono state individuate le opere da realizzare ed è stata data direttiva al Responsabile dell'Area Tecnica al fine di eseguire un intervento contingibile ed urgente di bonifica di manufatti in cemento amianto, mediante la rimozione e lo smantellamento di lastre di fibrocemento contenenti amianto, in stato di conservazione pessimo, con il crollo di una parte della copertura stessa costituente l'immobile comunale sito in Corso Umberto I° 74, adiacente l'ex edificio scolastico, costituenti pericolo per la pubblica e privata incolumità;

PRESO ATTO:

- che la citata delibera, tra l'altro:

- individua, per le motivazioni in essa riportate, il seguente intervento di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità, a valere su finanziamenti derivanti dal bilancio comunale e riguardanti la manutenzione straordinaria e messa in sicurezza di aree comunali:

1. Lavori di bonifica manufatti in cemento amianto, mediante la rimozione e lo smaltimento della copertura di mq. 80 circa di lastre in cemento amianto dell'immobile comunale sito in Corso Umberto I° 74, adiacente l'ex edificio scolastico, oneri compresi;

- autorizza, per le motivazioni espone nell'atto stesso, la bonifica di quanto indicato, e data la fatiscenza e precarietà dell'immobile di che trattasi, qualora dalle lavorazioni indicate emerga la non stabilità e sicurezza delle restanti parti del manufatto, costituite da tavolato di tamponatura con rivestimento in semplice fogli di lamiera zincata e tavolato di sotto copertura delle citate lastre, si

proceda con la rimozione delle restanti parti e sistemazione dell'area come in origine, in economia a mezzo della Ditta incaricata della gestione del patrimonio comunale di cui al contratto in essere, senza oneri aggiuntivi per questo Ente;

- stabilisce che i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte, da personale specializzato, previa disposizione di idonea segnaletica di sicurezza, senza arrecare danno alla proprietà pubblica e privata, in tempi brevi dalla data di affidamento della prestazione;

- stabilisce, altresì, che la Ditta incaricata dell'esecuzione dei lavori di bonifica dovrà dotarsi di idonea polizza assicurativa, nei confronti di eventuali danni, diretti e/o indiretti, alle cose e/o persone, da presentare al Comune a semplice richiesta;

- da atto che l'importo complessivo dell'intervento di cui sopra dovrà essere complessivamente pari a € 2.500,00 oltre IVA nella misura di legge (attualmente al 22%) e quindi di complessivi € 3.050,00, precisando che modeste modifiche d'importo in diminuzione e/o aumento rientrano nella discrezionalità del RUP autorizzandolo sin da ora a tale scopo nel limite del 20% dell'importo della commessa;

- nomina responsabile del procedimento il sottoscritto;

CONSIDERATO che il finanziamento della spesa, è stato previsto sul bilancio di previsione 2022/2023, in corso di approvazione, al cap. 1133/0, codice 01.5.1.03, con fondi a carico del Comune;

DATO ATTO del conferimento dei lavori a Ditta esterna data la impossibilità dell'espletamento della prestazione di lavori da parte del personale interno, per la carenza dello stesso, e per il fatto che il trattamento dell'Amianto deve essere svolto da personale specializzato;

VISTA la determina U.T. nr. 31 del 11.06.2022 con la quale i lavori di che trattasi sono stati affidati all'operatore economico SIAT s.r.l., P.IVA 00689500700;

VISTA, altresì, la determina U.T. nr. 40 del 17.06.2022 con la quale si è provveduto alla revoca dell'aggiudicazione all'operatore economico suindicato SIAT s.r.l., dell'appalto pubblico dei lavori in oggetto indicati, già effettuata giusta determina U.T. nr. 31 del 11.06.2022 e, per l'effetto, alla risoluzione del relativo contratto prot. nr. 1942 del 12.05.2022, ai sensi dei punti 7 e 8 della più volte richiamata Determina U.T. nr. 31/2022 e dell'art. 108 c. 1 lett. c) del D.Lgs. nr. 50/2016 e s.m. (c.d. Codice degli Appalti);

CONSIDERATO che, ai fini del rispetto delle direttive date dall'Organo politico di questo Ente, occorre procedere con urgenza all'affidamento dei lavori di che trattasi, onde perseguire l'interesse pubblico che l'amministrazione mira a soddisfare, in considerazione anche del fatto che sono stati consegnati i lavori interessanti l'edificio ex scuola media adiacente detto manufatto interessato dall'amianto;

ATTESO:

- che con l'entrata in vigore dal 18.10.2018, dell'obbligo delle comunicazioni telematiche per tutte le procedure di gara, sotto e sopra soglia, stabilito all'art. 40, comma 2, del codice dei contratti pubblici D.Lgs. nr. 50/2016 e s.m., tutte le gare devono essere espletate per via telematica, pena l'illegittimità delle stesse;

- che per gli affidamenti diretti, anche con il confronto concorrenziale fatto rimanere nell'alveo della norma di cui all'art. 36, comma 2, lettera a), e quindi inteso con un solo interlocutore, devono essere fatti con mezzi di comunicazione telematica, non necessariamente mediante utilizzo di una piattaforma telematica;

CONSIDERATO CHE:

- l'art. 37, comma 1 del D.Lgs. nr. 50 del 18.04.2016, stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;

- l'art. 36, comma 2, lettera a) del Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs. nr. 50/2016 prevede che l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro possa

avvenire tramite affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o, per i lavori, tramite amministrazione diretta;

- l'affidamento e l'esecuzione dei lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate di cui al citato art. 36, postulano il rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione e devono assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese;

PRESO ATTO, altresì:

- che in data 17.07.2020 è entrato in vigore il D.L. nr. 76 del 16.07.2020 (decreto semplificazioni), al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, il cui range temporale è fino al 31.12.2021 (per effetto della legge di conversione nr. 120 del 11.09.2020);

VISTO l'art. 1, comma 1, del decreto 16.07.2020 nr. 76 (cosiddetto decreto semplificazioni) che prevede "Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 luglio 2021. In tali casi, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di due mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento, aumentati a quattro mesi nei casi di cui al comma 2, lettera b). Il mancato rispetto dei termini di cui al secondo periodo, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale e, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto.”;

VISTO l'art. 1, comma 2, lett. a) del decreto 16.07.2020 nr. 76 (cosiddetto decreto semplificazioni) che prevede "Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità":

a) affidamento diretto per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 150.000 euro e, comunque, per servizi e forniture nei limiti delle soglie di cui al citato articolo 35 (ridimensionato ad € 75.000,00 per le sole forniture e servizi per effetto della legge di conversione nr. 120/2020);

VISTO l'art. 1, comma 3 e 4 del decreto 16.07.2020 nr. 76 (cosiddetto decreto semplificazioni) che prevede:

"3. Gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Per gli affidamenti di cui al comma 2, lettera b), le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procedono, a loro scelta, all'aggiudicazione dei relativi appalti, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso. Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, le stazioni appaltanti procedono all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

4. Per le modalità di affidamento di cui al presente articolo la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016, salvo che, in

considerazione della tipologia e specificità' della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta, che la stazione appaltante indica nell'avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente. Nel caso in cui sia richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare è dimezzato rispetto a quello previsto dal medesimo articolo 93.”;

CONSIDERATO, inoltre, che l'art. 36 - contratti sotto soglia - del D.Lgs. nr. 50/2016 (per le procedure indette entro il 30.06.2023 vige la disciplina sostitutiva di cui all'art. 1 della legge nr. 120/2020 come sostituita dall'art. 51 della legge nr. 108/2021), prevede:

“1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. Le stazioni appaltanti applicano le disposizioni di cui all'articolo 50.

(comma così modificato dall'art. 8, comma 5, lettera 0a-bis), della legge n. 120 del 2020)

2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta. La pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento non è obbligatoria;

(comma così modificato dall'art. 1, comma 5-bis, legge n. 120 del 2020)”;

CONSIDERATO che l'art. 36 comma 2 - lettera a) del D.Lgs. nr. 50/2016, come modificato dal decreto semplificazioni convertito in legge nr. 120/2020, art. 1, consente di procedere all'affidamento di lavori, di importo inferiore ad € 150.000,00 mediante affidamento diretto;

ATTESO:

- che a seguito dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 sono note le ristrettezze previste nei provvedimenti finora adottati dalle autorità nazionali e regionali per far fronte alla situazione emergenziale scaturita dalla diffusione del virus COVID19;

- che comunque per l'affidamento in oggetto, secondo le procedure semplificate di cui al citato art. 36, si intendono garantire nonostante le ristrettezze in atto da COVID19 il rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione e devono assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese, e comunque scongiurare la perdita del contributo concesso, tanto importante per le finalità istituzionali che si intendono perseguire;

CONSIDERATO:

- che il primo comma dell'articolo 1 del citato decreto semplificazioni nr. 76/2020 (in vigore dal 17.07.2020), convertito in legge nr. 120/2020 (in vigore dal 15.09.2020) stabilisce che l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di due mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento;

- che si è a conoscenza degli obiettivi di accelerazione nella realizzazione ed esecuzione degli appalti pubblici come stabiliti dal decreto legge nr. 76/2020, convertito con legge nr. 120/2020 e che il mancato rispetto dei termini, la mancata tempestiva stipulazione del contratto (entro 2 mesi) e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso, possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale (art. 1, comma 1, del citato Decreto semplificazioni), proprio perché l'art. 1, comma 1 e l'art. 2, comma 1, esplicitano gli obiettivi generali degli interventi di «semplificazione» delle procedure di affidamento, quali:

a) incentivazione degli investimenti pubblici con particolare riferimento alle infrastrutture ed ai servizi pubblici;

b) far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento ed alla emergenza sanitaria globale del COVID-19;

- che ai fini dell'affidamento dei lavori in oggetto, alla base delle ragioni della scelta del fornitore saranno l'individuazione del miglior prezzo sulla base di indagine preliminare di mercato non formale;

VISTO:

- l'art. 1, comma 450, della legge nr. 296 del 27.12.2006, (come modificato dall'art. 22, comma 8, della legge nr. 114 del 2014, poi dall'art. 1, commi 495 e 502, della legge nr. 208 del 2015, poi dall'art. 1, comma 1, della legge nr. 10 del 2016) secondo cui le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del D.Lgs. nr. 165 del 30.03.2001, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al D.P.R. nr. 207 del 05.10.2010, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

- il comma 130 dell'articolo 1 della legge nr. 145 del 30.12.2018 (legge di Bilancio 2019) con il quale è stato modificato il predetto articolo 1, comma 450 della legge nr. 296/2006 innalzando la soglia per non incorrere nell'obbligo di ricorrere al MEPA, da 1.000 euro a 5.000 euro;

Si tratta, ovviamente, degli acquisti di beni e servizi (con esclusione, quindi, dei lavori e dei servizi tecnici per l'ingegneria e l'architettura che non sono sottoposti all'obbligo di approvvigionamento tramite Mercato Elettronico per la P.A.);

CONSIDERATO che per tali cosiddetti micro-affidamenti (importi sotto i 5.000,00 euro) non è richiamato l'applicazione del principio di rotazione;

DATO ATTO che in riferimento ai lavori in oggetto non sussiste un interesse transfrontaliero certo, in considerazione della tenuità del relativo importo, nettamente inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del D.Lgs. nr. 50/2016;

ACCERTATO che si è provveduto ad acquisire le informazioni circa le soluzioni tecnico – economiche presenti sul mercato funzionali al soddisfacimento delle esigenze di interesse pubblico sopra illustrate;

PRESO ATTO che per le ragioni sopra esplicitate si possa proporre l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, c. 2, lett. a) della legge nr. 120 del 11.09.2020 di conversione del Decreto semplificazioni nr. 76 del 16.07.2020, come sostituita dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), della legge nr. 108 del 29.07.2021, utilizzando lo strumento della posta elettronica certificata (PEC), all'operatore economico VITALE IMMOBILIARE srl, con sede legale in Via Madonna della Neve 22, 86025 Ripalimosani (CB), P.IVA 00689500700, PEC: *vitaleimm@pec.it*;

CONSIDERATO CHE la Ditta suindicata possiede i requisiti professionali e l'esperienza lavorativa specifica richiesti per l'espletamento dei lavori in oggetto, oltre a dimostrare competenze e capacità ritenute valore aggiunto ai fini dello svolgimento dei medesimi ed è disposta ad eseguire l'intervento per l'importo di complessivi € 2.500,00, oltre IVA come per legge;

DATO ATTO che la spesa stimata per l'intervento in oggetto non supera la soglia di rilievo comunitario, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. nr. 50/2016 ed in particolare risulta inferiore a 40.000,00 Euro ancorché inferiore a 150.000 euro per i lavori, e può essere affidato con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36, c. 9-bis, del D.Lgs. nr. 50/2016 come integrato e modificato con D.Lgs. nr. 56 del 19.04.2017 entrato in vigore dal 20.05.2017 e legge nr. 55/2019;

DATO ATTO del rispetto dei principi di cui all'art. 30, comma 1, del D.Lgs. nr. 50/2016 ed, in particolare:

a) principio di economicità, come specificato nel prosieguo in riferimento alla motivazione della scelta dell'affidatario;

b) principio di efficacia, in quanto la soluzione rinvenuta sul mercato soddisfa sul piano tecnico - economico le finalità di interesse pubblico sopra illustrate;

c) principio di tempestività, in quanto la durata del procedimento di selezione del contraente è stata contenuta in tempi compatibili con il tempestivo soddisfacimento delle suddette esigenze di interesse pubblico;

d) principio di correttezza nell'ambito della procedura di scelta dell'affidatario, essendo state fornite nei contatti precontrattuali le informazioni rilevanti relative ai lavori da eseguire;

e) principio di libera concorrenza, non discriminazione e rotazione, posto che l'affidatario è stato identificato in esito alle informazioni acquisite sul mercato dal responsabile del procedimento, in modo

da consentire la distribuzione delle opportunità fra vari operatori economici e, soprattutto, fra le micro, piccole e medie imprese;

f) principio di trasparenza e pubblicità, in quanto la presente determinazione, recante la motivazione della scelta del contraente, verrà pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Sant'Angelo del Pesco, nella sezione "Amministrazione trasparente/Bandi di gara e contratti" anteriormente al perfezionamento del contratto;

g) principio di proporzionalità, in quanto la procedura di affidamento ed i criteri di selezione sono stati definiti in considerazione dell'oggetto del contratto e della modesta entità del relativo importo;

ACCERTATO che, in riferimento al principio di rotazione nella scelta dell'affidatario, disciplinato al paragrafo 3 "Principi comuni" delle Linee guida dell'Autorità Nazionale Anticorruzione nr. 4 del 26.10.2016, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", come in ultimo aggiornate con provvedimento approvato con deliberazione del Consiglio dell'Autorità nr. 206 del 01.03.2018:

a) il principio di rotazione non è stato aggirato, mediante ricorso negli ultimi 3 anni solari, a:

- alternanza sequenziale di affidamenti o inviti agli stessi operatori economici;
- arbitrari frazionamenti degli affidamenti;
- ingiustificate aggregazioni;
- inviti o affidamenti ad operatori economici riconducibili ad un unico centro decisionale o tra loro in situazione di controllo;

b) l'operatore economico VITALE IMMOBILIARE srl sopra identificato non ha assunto affidamenti direttamente assegnati da questa Stazione Appaltante e che, pertanto, è salvaguardato il principio di rotazione;

RITENUTO di affidare i lavori in oggetto all'operatore economico VITALE IMMOBILIARE s.r.l., Via Madonna della Neve 22, 86025 Ripalimosani (CB), P.IVA 01811340700, per i motivi di seguito esposti:

- l'operatore economico identificato è in possesso dei requisiti necessari;
- l'attività che l'operatore economico si è reso disponibile ad eseguire è idonea a soddisfare sul piano tecnico - economico le finalità di interesse pubblico sopra illustrate ed a garantire le caratteristiche e specifiche tecniche definite negli elaborati progettuali;
- il prezzo offerto risulta congruo in rapporto alla qualità della prestazione;
- per la previsione sancita dall'art. 1, c. 2, lett. a) della legge nr. 120 del 11.09.2020 di conversione del Decreto semplificazioni nr. 76 del 16.07.2020, come sostituita dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), della legge nr. 108 del 29.07.2021;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000;

VISTO l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. nr. 50/2016 ed, in particolare, l'ultimo periodo aggiunto con D.Lgs. nr. 56/2017, in base al quale nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), del medesimo Decreto, la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;

VISTE le Linee guida dell'Autorità Nazionale Anticorruzione nr. 4 del 26.10.2016, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", come in ultimo aggiornate con provvedimento approvato con deliberazione del Consiglio dell'Autorità nr. 206 del 01.03.2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale nr. 69 del 23.3.2018;

RICHIAMATO quanto disposto dalle "Linee Guida n. 4: Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza Comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici (art. 36, comma 7, del D.Lgs. 50/2016)", aggiornate al

Correttivo D.Lgs. 56/2017, con Deliberazione dell'A.N.AC. nr. 206/2018: *“4.2.2 Per lavori, servizi e forniture di importo fino a 5.000,00 euro, in caso di affidamento diretto, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di un'apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, anche secondo il modello del documento di gara unico europeo, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti. In tal caso la stazione appaltante procede comunque, prima della stipula del contratto, da effettuarsi nelle forme di cui all'articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, alla consultazione del casellario ANAC, alla verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC), nonché della sussistenza dei requisiti speciali ove previsti e delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (ad esempio ex articolo 1, comma 52, legge n. 190/2012). Il contratto deve in ogni caso contenere espresse, specifiche clausole, che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti: la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta; l'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto. Sulle autodichiarazioni rese dagli operatori economici ai fini dell'affidamento diretto di cui al presente paragrafo, le stazioni appaltanti sono tenute ad effettuare idonei controlli ai sensi dell'articolo 71, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; a tal fine le stesse si dotano di apposito regolamento, od altro atto equivalente, nel quale sono definite una quota significativa minima di controlli a campione da effettuarsi in ciascun anno solare in relazione agli affidamenti diretti operati, nonché le modalità di assoggettamento al controllo e di effettuazione dello stesso.*

“Per lavori, servizi e forniture di importo superiore a 5.000,00 euro e non superiore a 20.000,00 euro, in caso di affidamento diretto, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di un'apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, secondo il modello del documento di gara unico europeo, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti. In tal caso la stazione appaltante procede comunque, prima della stipula del contratto da effettuarsi nelle forme di cui all'articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, alla consultazione del casellario A.N.AC., alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80, commi 1, 4 e 5, lettera b) del Codice dei contratti pubblici e dei requisiti speciali ove previsti, nonché delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (ad esempio ex articolo 1, comma 52, legge n. 190/2012). Il contratto deve in ogni caso contenere espresse, specifiche clausole, che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti: la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta; l'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto.”;

“4.2.4 Per importi superiori a 20.000,00 euro, nel caso di affidamento diretto la stazione appaltante, prima di stipulare il contratto, nelle forme di cui all'articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, procede alle verifiche del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e di quelli speciali, se previsti...”;

RITENUTO, pertanto, che si possa procedere all'affidamento dei lavori di che trattasi sulla base degli atti, procedendo comunque a curare tutti gli adempimenti necessari e alle verifiche in capo all'operatore economico stesso;

RITENUTO, in qualità di responsabile del procedimento di spesa ed ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. nr. 50/2016, nonché degli artt. 32, comma 2, del D.Lgs. nr. 50/2016 e 192 del D.Lgs. nr. 267 del 18.08.2000 di procedere all'affidamento dei lavori di cui trattasi mediante affidamento diretto, ai sensi

dell'art. 1, comma 2, lett. a) della legge nr. 120/2020, come sostituita dall'art. 51 della legge nr. 108/2021, trattandosi di lavori di importo inferiore ad € 150.000,00, ancorché inferiore a 40.000 euro, ed in considerazione delle esigenze di celerità ed economicità delle procedure, inconciliabili con i tempi ed i costi di una procedura di gara, in base ai principi di proporzionalità e tempestività;

VISTO:

- la deliberazione della G.C. nr. 21 del 06.05.2022;
- il D.Lgs. 18.08.2000 nr. 267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modifiche ed integrazioni;
- la legge 07.08.1990 nr. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;
- il D.Lgs. 18.04.2016 nr. 50 e s.m. "Nuovo Codice degli appalti", nonché la legge nr. 120/2020 e s.m. e la legge nr. 108/2021;

PRESO ATTO dell'urgenza ad adempiere in presenza di crolli della copertura ed a tutela della salute e della incolumità pubblica;

- che dalla consultazione sul casellario detenuto dall'ANAC, non risultano annotazioni rilevanti a carico del citato operatore;
- della visura camerale in capo al predetto operatore;
- che l'operatore economico medesimo, è da ritenersi in regola con gli adempimenti contributivi giusta certificazione di regolarità contributiva D.U.R.C. on line rilasciata dall'INAIL con protocollo nr. INAIL_33323864, con scadenza validità 05.10.2022;

RITENUTO opportuno provvedere in merito;

DETERMINA

1) **DI APPROVARE** la premessa del presente atto i cui contenuti qui si intendono integralmente riportati anche se non materialmente trascritti.

2) **DI DEFINIRE**, ai sensi dell'art. 32, c. 2, D.Lgs. nr. 50/2016 e dell'art. 192 del D.Lgs. nr. 267 del 18.08.2000, n. 267, ed in considerazione delle lavorazioni da effettuare le seguenti condizioni contrattuali:

- i lavori, per un importo contrattuale di netti € 2.500,00, oltre I.V.A. come per legge, inclusi gli oneri per la sicurezza, verranno affidati a corpo, con previsione di quanto segue:

PREDISPOSIZIONE DEL CANTIERE:

Predisposizione del piano di lavoro da presentare alla ASL competente sul territorio, con esame dello stato di conservazione dei materiali il quale costituisce adempimento di cui all'art. 256 del D.Lgs. 81/2008 e s.m., riguardante la protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione all'amianto durante il lavoro;

Allestimento del cantiere da parte di operai specializzati alla bonifica dell'amianto;

individuazione di apposite aree per lo stoccaggio dei materiali;

isolamento della zona di lavoro e oneri per la sicurezza;

installazione di box attrezzato per la decontaminazione del personale;

si dovrà provvedere ad informare in forma scritta i terzi tramite nota da consegnare ai lavoratori e cartellonistica da affiggere presso il cantiere;

RIMOZIONE DELLE LASTRE IN CEMENTO AMIANTO

I manufatti in cemento-amianto devono essere adeguatamente bagnati in superficie con soluzione incapsulante;

i pezzi acuminati o taglienti dovranno essere sistemati in modo da evitare lo sfondamento degli imballaggi;

i rifiuti in frammenti minuti dovranno essere raccolti al momento della loro formazione e racchiusi in sacchi di materiale impermeabile non deteriorabile immediatamente sigillati ed etichettati con la lettera "a" di attenzione amianto;

i manufatti devono essere accatastati e pallettizzati in modo da consentire un agevole movimentazione con mezzi di sollevamento, con successivo trasporto in discarica autorizzata, comprensivo di oneri di smaltimento ed ecotassa;

a fine lavori, dopo il conferimento in discarica dei materiali, sarà consegnata copia dei formulari di avvenuto smaltimento;

- l'efficacia del contratto e quindi del presente affidamento si protrarrà per 30 giorni naturali e consecutivi, salvo proroghe approvate dall'amministrazione;

- per ogni giorno di ritardo rispetto al termine previsto per l'ultimazione si applicherà una penale pari al 1 per mille dell'importo contrattuale;

- il pagamento sarà effettuato a lavori ultimati;

- nella esecuzione dei lavori dovranno essere rispettate le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, così come prestabilite nel relativo piano operativo di sicurezza;

- l'affidatario è esonerato dalla prestazione della garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016, trattandosi di appalto di importo inferiore a 40.000 euro affidato ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. nr. 50, per i seguenti motivi:

pagamento del corrispettivo in unica soluzione a prestazione ultimata rappresenta idonea motivazione ai sensi dell'art. 6, comma 3, del Codice III;

- l'affidatario dovrà tenere e presentare a semplice richiesta polizza assicurativa per la copertura dei rischi connessi all'attività dell'operatore economico con massimale per responsabilità civile verso terzi non inferiore a quelli previsti;

- di ammettere, ai sensi dell'art. 105, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, la facoltà di subappalto delle prestazioni comprese nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dei limiti, presupposti, condizioni e modalità previsti dalle norme vigenti;

- il fine e l'oggetto del contratto è l'affidamento dei lavori di bonifica di manufatti in cemento amianto, mediante la rimozione e lo smantellamento di lastre di fibrocemento contenenti amianto, in stato di conservazione pessimo, con il crollo di una parte della copertura stessa costituente l'immobile comunale sito in Corso Umberto I° 74, adiacente l'ex edificio scolastico, costituenti pericolo per la pubblica e privata incolumità;

- il contratto sarà redatto nella forma prevista dell'art. 32, comma 14, secondo periodo, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.;

3) **DI AFFIDARE** i lavori di cui trattasi, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) della legge nr. 120/2020, come sostituita dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), della legge nr. 108 del 2021, per i motivi in premessa esposti, all'operatore economico VITALE IMMOBILIARE s.r.l., Via Madonna della Neve 22, 86025 Ripalimosani (CB), P.IVA 01811340700, per il corrispettivo a corpo di € 2.500,00, oltre IVA al 22% pari ad € 550,00, quindi per complessivi € 3.050,00.

4) **DI AUTORIZZARE**, ai sensi dell'art. 32, c. 8, del D.Lgs. n. 50/2016, la consegna anticipata in via d'urgenza nelle more della stipula del contratto, ricorrendo, nel caso di specie, inconvenienti sotto l'aspetto della salute pubblica oltre che per la sicurezza, mediante sottoscrizione della presente determina in segno di presa visione ed accettazione e decorrenza lavori;

5) **DI PRECISARE** che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della L. 136/2010 e s.m., alla procedura di affidamento di che trattasi è stato assegnato il Codice CIG: Z91365EF89.

6) **DI IMPEGNARE** la spesa, sul bilancio di previsione 2022/2024, in corso di approvazione, al capitolo 1133/0, codice 01.5.1.03, facendovi fronte con fondi a carico del Comune.

7) **DI PRENDERE ATTO** che, in ossequio alle linee guida Anac 4, la procedura di verifica dei requisiti in capo al citato operatore economico non si è ancora conclusa e che, pertanto, l'aggiudicazione è sottoposta a condizione risolutiva in caso di esito non regolare.

8) **DI DARE ATTO**, a tal fine, in ossequio alle linee guida Anac 4, che in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti opererà la risoluzione dello stesso affidamento ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta, con l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto.

9) **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento verrà pubblicato nella sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi di quanto disposto dall’art. 23 del D.Lgs nr. 33 del 14.03.2013 riguardante il riordino della disciplina sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

10) Copia della presente viene trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario per il visto di competenza e, successivamente, al Sindaco ed al Segretario Comunale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Vista la suesposta proposta di determinazione determina di approvarla nei termini sopra formulati.-

f.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
(geom. Carmine Di Giulio)

Ai sensi dell’art. 151 del D. Lgs. nr. 267 del 18.08.2000, si appone il visto per quanto concerne la regolarità contabile e la copertura finanziaria.
li, 20.06.2022.

f.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott. Domenico Di Giulio)

Albo nr. 177/2022

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo on-line e sito di questo Comune in data odierna e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi dal 20.06.2022 al 05.07.2022.

Dalla Residenza Municipale, li 20.06.2022.

f.to Il Funzionario incaricato
(Di Giulio Carmine)